

stendesse su ciascuno individuo, nobile, ecclesiastico o suddito, non eccettuato neppure quelli del Consiglio de' Dieci; avrebbe autorità di condannare alla morte da darsi in pubblico o in segreto, purchè concordi nel voto; anche un solo inquisitore potrebbe però ordinare l'arresto, istruendone poscia i suoi colleghi; potrebbe il Tribunale disporre della Cassa del Consiglio de' Dieci senz'obbligo di darne conto a nessuno; terrebbe corrispondenza con tutt' i rettori, governatori, capitani di terra e di mare, ambasciatori ed altri, potendo dar loro eziandio particolari ordini; in ultimo fare i proprii statuti, rinnovarli, modificarli, secondochè stimasse conveniente. Quattro giorni dopo, cioè il 23 giugno, decretavano in conseguenza gl' Inquisitori la compilazione de' propri statuti. Dapprima non erano che quarantotto articoli, poi altri ne furono aggiunti sino al numero di cento tre (1). Scritti di mano di uno degl' Inquisitori, e ignoti perfino ai loro secretarii, si tenevano chiusi in una cassetta, la chiave della quale era serbata da uno de' tre.

Il procedimento era totalmente segreto, gli arresti seguivano improvvisi, l'imputato vedea condotto senz'altro sotto i *Piomòi*; innumerabili spie in tutte le condizioni di persone e largamente remunerate; quattro di solito, e l'una senza sapere dell'altra intorno ad ogni ambasciatore; rigoroso sindacato sugli eletti alle magistrature, tenuti sempre d'occhio se sospetti, e fatti ad arte tentare; un libro tremendo degl'individui sospetti; in generale qualunque mezzo, per quanto vile ed infame, approvato anzi raccomandato se condur potesse allo scopo di tutto penetrare e sapere; orecchiati i discorsi de' nobili tra loro, de' cittadini, de' polani; vigilanza a ciò che non si facessero conventicole;

(1) Col paragrafo terzo comincia la forma del procedimento cui tengon dietro tutte quelle altre deliberazioni cui, se fossero vere, mal non si converrebbe il titolo d' infernali.